

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER I COMUNI DI PONTE BUGGIANESE E CHIESINA UZZANESE

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART. 1

OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo relativo alle polizze dei Comuni di Ponte Buggianese e Chiesina Uzzanese riepilogate in allegato al presente capitolato speciale (all.1) In particolare sono richieste le seguenti prestazioni principali:

1. Identificazione, analisi e valutazione delle situazioni di rischio relative all’attività dell’Ente, con individuazione e segnalazione di eventuali coperture assicurative mancanti ed impostazione di apposito programma, nonché aggiornamento e/o modifica dei contratti assicurativi in corso ai fini di conservare e/o migliorare nel tempo la loro efficacia e convenienza sia sotto il profilo di copertura dei rischi sia sotto il profilo economico;
2. Elaborazione di un piano assicurativo ottimale, completo, organico e razionale, tenuto conto del mercato assicurativo e del budget assicurativo annuale dell’Ente;
3. Revisione degli attuali capitolati tecnici con la stesura di una bozza tipo di polizza per ogni ramo di rischio, comprensiva delle condizioni particolari aggiuntive e con l’attribuzione dei corretti massimali della stima valori nonché della quantificazione di massima della spesa complessiva occorrente, finalizzata all’ottimizzazione delle coperture ed alla limitazione dei costi a carico del Comune;
4. Predisposizione dei capitolati speciali di appalto e dei bandi di gara, per l'affidamento delle coperture assicurative, opportunamente aggiornati all’evoluzione legislativa e di mercato, ed assistenza in fase di esperimento di gara ed in fase contrattuale, qualora richiesto dalla stazione appaltante;
5. Assistenza continuativa nella gestione dei sinistri attivi e passivi nelle varie fasi di trattazione (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative), fatta salva la piena facoltà dell’Ente di accettare o meno le liquidazioni dei sinistri che verranno proposte, con valutazione trimestrale dell’andamento dei sinistri in cui è coinvolto l’Ente mediante la produzione di report indicanti dati numerici (n., sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato sinistri aperti);
6. Gestione dei contratti assicurativi, controllo sull'emissione delle appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra attività amministrativo-contabile;
7. Assistenza nella trattazione dei sinistri occorsi durante il periodo contrattuale nonché per quelli pendenti alla data di conferimento dell'incarico, curando il corretto e tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicurative degli indennizzi dovuti, nonché la trasmissione del report periodico sull'andamento dei sinistri e sulle riserve;
8. Verifica sulla corretta applicazione di eventuali scoperti e/o franchigie;
9. Consulenza ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo;
10. Costante aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla legislazione in materia assicurativa;
11. Creazione di una banca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi stipulati dall’Amministrazione Comunale;
12. Messa a disposizione di un servizio telematico che agevoli l’Amministrazione nel monitoraggio sullo stato dei sinistri, relativamente a tutte le polizze in essere, in ordine alle varie fasi e casistiche che possono evidenziarsi (a titolo esemplificativo: apertura, riserva, contenzioso, chiusura, quest’ultima con indicazione dell’ammontare di eventuale franchigia corrisposta);
13. Elaborazione di un rapporto annuale sulla congruità ed efficacia del programma assicurativo in essere e sull’attività svolta dal broker nell’arco temporale di riferimento, contenente indicazioni, suggerimenti, proposte volte a migliorare e salvaguardare la copertura assicurativa dell’Ente;
14. Definizione di corsi di formazione per il personale dell’Ente interessato alla gestione delle problematiche assicurative anche su argomenti specifici dallo stesso richiesti, nonché per approfondimenti su temi ritenuti di particolare interesse con adeguato piano di aggiornamento a cadenza almeno semestrale;
15. Consulenza nelle attività di Risk Management, ivi compresa la predisposizione di adeguata reportistica e analisi dettagliata sui sinistri dalle quali emergano fattori di criticità/frequenza che consentano di individuare adeguati e specifici piani di intervento;

16. Servizi aggiuntivi offerti in sede di gara.

ART. 2 DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà durata di anni quattro con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, o dalla data di consegna del servizio in via d'urgenza effettuata prima della stipula del contratto, risultante da apposito verbale sottoscritto tra le parti, con possibilità di proroga nelle more dell'espletamento di nuova gara. Ai sensi dell'art. 57, comma7, D. Lgs. n. 163/2006, è escluso il tacito rinnovo e quindi non sarà necessario l'invio di disdetta alla data di scadenza.

ART.3 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di brokeraggio di cui al presente capitolato d'appalto non comporta per l'Ente alcun onere diretto, né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto lo stesso verrà remunerato, secondo consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali sono o verranno stipulate le polizze assicurative dei Comuni di Ponte Buggianese e Chiesina Uzzanese.

L'aggiudicatario non potrà esigere dalle Compagnie di Assicurazione un compenso maggiore rispetto a quanto offerto nella presente gara.

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni tra le varie compagnie interessate agli appalti relativi alle coperture assicurative dell'Ente, l'importo delle provvigioni, ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

Il broker, nel caso in cui venga anticipatamente sciolto il contratto, secondo le modalità contenute nel presente capitolato d'appalto, deve rinunciare ad ogni pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quelle in cui interviene lo scioglimento medesimo.

ART. 4 PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Ente al broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo quest'ultimo deve trasmettere al Comune i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno trenta giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.

Il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

ART. 5 OBBLIGHI DEL BROKER

Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- a svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara ed all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- seguire quanto proposto con il piano di lavoro presentato in sede di offerta, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell'Ente, assicurando inoltre adeguata assistenza da parte di personale idoneo, dietro semplice richiesta degli uffici competenti;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione obbligandosi a depositare presso l'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- garantire il rispetto degli scopi dell'Ente assicurando la tutela degli interessi dello stesso;
- a relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Ente;

- ad avvisare tempestivamente l'Ente dei rinnovi e dei premi in scadenza, al fine di evitare scoperture assicurative, oltre che ad avvisare tempestivamente delle eventuali prescrizioni per tutti i sinistri che si verificheranno, in modo da consentire all'Ente di interromperle.

Sono a carico del broker:

- tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

ART. 6

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione Comunale autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie Assicuratrici;

L'Ente trasferisce al broker tutta la documentazione a propria disposizione inerente i contratti di assicurazione in essere;

L'Ente si impegna a:

- versare al broker i premi inerenti i contratti assicurativi entro i termini previsti dalle polizze. Il broker, contestualmente ai versamenti dei premi, si impegna a rilasciare all'Ente le polizze e/o appendici e/o ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate;
- segnalare al broker tutte le comunicazioni proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle Compagnie Assicuratrici;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo espletamento degli obblighi riguardanti l'incarico.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né è in grado d'impegnare in alcun modo l'Ente se non previa esplicita autorizzazione.

I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal dirigente dell'Ente.

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

ART. 7

REFERENTE DEL BROKER

Entro la data di inizio del servizio il broker dovrà designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'Ente a cui fare riferimento per ogni necessità o problematica inerente il servizio, che non potrà essere cambiato, salvo giustificato impedimento debitamente motivato dal broker.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, anche recandosi tempestivamente presso la sede del Comune su richiesta del Responsabile del Servizio assicurazioni ove questi ne ravvisa la necessità, per affrontare le problematiche afferenti l'oggetto dell'incarico.

Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

ART. 8

RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il broker è l'unico responsabile dell'esattività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare od integrare agli organi comunali competenti.

Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o dei funzionari preposti al servizio.

Il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l'Amministrazione Comunale che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa.

L'Amministrazione Comunale avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio.

Per tale motivo è richiesto che il broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed errori professionali come previsto dal D. Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche, con un massimale che non potrà essere inferiore a quello stabilito dall'ISVAP e più precisamente € 1.500.000,00 della quale dovrà fornire copia all'Ente. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico.

Il broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente disciplinare.

ART. 9

DIVIETO DI SUBAPPLATO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' assolutamente vietato all'aggiudicatario cedere o subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte del servizio.

Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

ART. 10

RISOLUZIONE E RECESSO

L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui si verificano gravi inadempimenti o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del broker con le disposizioni contenute nel presente capitolato o nell'offerta di seguito indicati:

- per grave inadempimento contrattuale comunque determinato o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva ed insufficiente;
- per sopravvenuta insussistenza della causa del contratto per effetto di legge o anche di atti riorganizzativi dei Servizi dell'Ente che rendessero superata la necessità della prestazione richiesta;
- in ogni altra ipotesi in cui il Comune di Ponte Buggianese ed il Comune di Chiesina Uzzanese ritengano che non sussistano più i presupposti e le condizioni ottimali per la prosecuzione del contratto;
- in caso di accertate inadempimenti o gravi negligenze della società aggiudicataria in materia di obblighi previdenziali, assicurativi, contrattuali;
- in caso di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di fallimento e altre procedure concorsuali, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società;
- in caso di cancellazione dell'aggiudicatario dall'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione previsto dal D. Lgs. n. 209/2005;
- qualora il broker ometta di dimostrare di aver stipulato annualmente la polizza di assicurazione per responsabilità civile.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, ove possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla quale il broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio entro un termine di gg. 15 dal ricevimento.

In caso di risoluzione per inadempimento verrà escussa la cauzione definitiva di cui al successivo art. 11 che verrà incamerata a titolo di penale e/o di indennizzo, salvo il risarcimento di maggiori danni, escutendo per gli stessi anche l'Assicurazione di Responsabilità Civile per errore e negligenze professionale secondo quanto stabilito dall'ISVAP.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora l'Amministrazione ne faccia richiesta, l'aggiudicatario dovrà assicurare la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo broker.

E' in facoltà dell'Ente recedere unilateralmente ai sensi dell'art.1373 del c.c. al verificarsi di eventi o inadempimenti che verranno ritenute particolarmente gravi, senza assegnazione dei termini come previsto al capoverso precedente.

ART. 11 CAUZIONE

L'aggiudicatario dovrà presentare, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una cauzione definitiva dell'importo di € 1.658,00 , a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto.

Tale fideiussione dovrà prevedere espressamente, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.163/2006 al beneficio della preventiva escussione del debitore principale la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 ,comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15, la rinuncia (quindici) giorni a semplice richiesta scritta da parte di questo Ente.

In caso di a.t.i. la cauzione prestata mediante polizza fideiussoria, se non sottoscritta da tutte, quantomeno deve essere intestata a tutte le interessate, mandante/i e mandataria, anche se può essere sottoscritta soltanto da quest'ultima.

La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.

La cauzione viene presentata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio/fornitura, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore. Ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione definitiva, il broker è obbligato a reintegrare l'importo originario della somma garantita entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore ed il Comune ha la facoltà di recedere dal contratto, con le conseguenze previste per i casi di recesso dal presente disciplinare.

ART.12 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

ART.13 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative alla registrazione del contratto sono a carico della Società aggiudicataria.

Ai fini fiscali, il valore del presente incarico sarà determinato in base ai compensi risultanti dall'offerta economica e calcolati sull'ammontare delle polizze in essere.

ART. 14 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato sarà competente il Foro di Pistoia.

ART. 15 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D. Lgs. n. 209/2005, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile.